



Approfondimento n. 26- 13 ottobre 2021

MTR-2: IL PANORAMA DEI CONGUAGLI SI AMPLIA CON NUOVE COMPONENTI

Simone Pellegrin



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Premessa

Come ormai noto, lo scorso 4 agosto l'Autorità di Regolazione per l'energia, reti e ambiente, ha pubblicato la nuova Delibera 363/21 che introduce la nuova disciplina per la determinazione dei costi del servizio su cui articolare la prossima attività di predisposizione del Piano Finanziario TARI quadriennale. Tale nuovo metodo MTR-2, sostituisce, *in toto*, la precedente disciplina regolatoria introdotta dalla Deliberazione 443/2019 e dal relativo Allegato, noto come MTR e, se da un lato ne esprime una riconferma dei contenuti base, dall'altra introduce novità, come di seguito si dirà con riferimento alla disciplina dei conguagli. Il titolo V dell'allegato A alla Delibera 363/2021/R/Rif rubricato "Sostenibilità finanziaria efficiente", comprende gli art. 17, 18 e 19 facenti riferimento alle componenti di conguaglio che dovranno trovare spazio nei Piani Finanziari TARI, per il prossimo quadriennio.

Si tratta, in concreto, delle componenti **RC_{totTV}** e **RC_{totTF}** riferite rispettivamente ai costi variabili ed ai costi fissi il cui computo è rimesso all'Organismo Competente che, con il diretto coinvolgimento del gestore, prevede una eventuale distribuzione degli oneri efficienti, sulle annualità 2022-2025 o, in alternativa valuta la possibilità di programmare il recupero degli stessi nelle annualità successive alla conclusione del secondo periodo regolatorio. L'Autorità con quest'ultima soluzione intende mantenere il valore del Piano Finanziario entro congrui limiti (compatibilmente con gli incrementi ammessi dalla disciplina) senza esporre ad eccessive oscillazioni il valore delle entrate tariffarie da un anno all'altro, il che genererebbe di conseguenza tariffe sensibilmente differenti rispetto alle precedenti annualità.

Le due macrocomponenti sopra citate constano, a loro volta, di quote di conguaglio riferite a specifiche finalità e basate su presupposti differenti. Trattandosi dunque di un insieme di elementi, appare utile catalogare le diverse forme di conguaglio esposte nel nuovo metodo dividendo i conguagli già presenti nel MTR, dalle novità introdotte per il prossimo quadriennio.

La riconferma delle componenti a conguaglio già presenti nella Deliberazione 443/19

Tra i conguagli connessi a componenti di costo già presenti nella precedente metodologia ARERA rientrano:

RC_{NDTV} "è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter.2" come stabilito dall'art. 2 comma 1 della delibera 238/20.

Tale voce prevede il recupero di una quota delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 e connesse agli esiti della pandemia. Sebbene la Delibera 158/20 riconoscesse, per la prima volta, la facoltà di individuare tale agevolazione all'interno del Piano Finanziario, solo con la successiva Deliberazione 238/20 tale possibilità diventa una vera e propria componente tariffaria. La sua natura riguarda i mancati ricavi riscontrati nel periodo emergenziale dovuti al

riconoscimento da parte delle Amministrazioni Comunali delle riduzioni tariffarie che gli Enti avrebbero potuto concedere alle utenze non domestiche che dimostravano, mediante la documentazione di supporto, di aver effettivamente prodotto una quantità di rifiuti inferiore a causa delle chiusure, conseguenti al diffondersi del virus da COVID-19. Il riconoscimento concreto di queste specifiche condizioni secondo quanto stabilito dalla Delibera 238/20 in applicazione della 158/20, coinvolge l'Ente Territorialmente Competente. Sarà onere di questi *“individuare, nell'ambito delle entrate tariffarie, la componente di rinvio **RCND_{TV}**, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà. Tale conguaglio potrà essere rateizzato su un massimo di 3 annualità, successive al 2020”* (parte introduttiva della Deliberazione 238/20). Tale meccanismo tuttavia, non ha ottenuto larga adesione da parte degli Enti Locali poiché questi si sono per lo più avvalsi della copertura diretta delle minori entrate connesse alle agevolazioni, garantita ad esempio, dal Fondo Funzioni¹ introdotto, in origine, dal D.L. 34/2020; oltre a ciò si osserva che il sistema delineato solo apparentemente tutelava gli utenti dalle situazioni impreviste quale quella legata alla diffusione del Coronavirus in quanto alle utenze alle quali dapprima sarebbe stata concessa tale agevolazione nell'anno 2020, avrebbe poi fatto seguito una restituzione, seppur parcellizzata, dell'importo mediante l'inserimento degli importi dall'anno 2022. Gli utenti, nei Comuni che si sono avvalsi della facoltà qui descritta, dunque a partire dall'anno 2022, dovranno non solamente corrispondere la tariffa derivante dal Piano Finanziario bensì anche la quota individuata nel 2020 per la concessione delle agevolazioni alle utenze non domestiche.

Si ritiene utile considerare, inoltre, che il presente conguaglio deve essere applicato solo alla componente variabile dei costi, senza alcun coinvolgimento della parte fissa come è dimostrato dall' art. 19.1 della Deliberazione 363/21.

- **RCU_{TV}- RCU_{TF}** è il conguaglio stabilito dal D.L. 18/20 ex art. 107 comma 5; esso concedeva la possibilità di riapprovare, nel 2020, le tariffe TARI del 2019 a patto che l'Ente che decideva di avvalersene, procedesse alla quantificazione ed approvazione del nuovo Piano Finanziario 2020, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

La quota derivante dalla differenza fra i costi variabili e fissi desumibili dal Piano Finanziario 2020 e dai costi inseriti nel PEF 2019, avrebbe dovuto essere indicata per intero nel PEF 2021 o ripartita nelle tre annualità successive. La modalità di inserimento nel PEF 2022 dovrà quindi continuare a rispettare la modulazione che il Consiglio Comunale ha deciso di formalizzare ed indicare all'interno della Delibera di adozione del PEF 2020 o altro atto idoneo. Si rappresenta che qualora l'ente avesse optato per l'inserimento integrale dell'importo nel primo Piano

¹ In origine Fondo Funzioni Fondamentali: il riferimento al termine “fondamentali” è stato poi eliminato perché ha creato numerosi dubbi sulle effettive possibilità di utilizzo da parte degli Enti locali. I suoi riferimenti sono all' articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato, per l'anno 2020, dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Finanziario utile, vale a dire quello del 2021, per il PEF 2022 la componente qui descritta non dovrà essere valorizzata.

- **$RC_{TV}-RC_{TF}$** è la quota di recupero delle componenti residue a conguaglio come disciplinato dall'art. 15 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019; i costi efficienti di esercizio riconosciuti per il 2018 ed il 2019, sono quantificati sulla base dei costi effettivamente rilevati nell'anno 2017. In concreto dunque, ciascun gestore ha provveduto a ricalcolare le componenti di costo stabilite da ARERA prendendo come base il dato a consuntivo 2017 rivalutato in base all'indice FOI, pari allo 0,7% nel 2018 e pari allo 0,9% nel 2019. Ciò consentiva un'attualizzazione dei costi per gli anni 2018 e 2019. Il calcolo da applicare per la quantificazione del conguaglio era il seguente:

$$RCTVa = \sum TVnew_{a-2} - \sum TVold_{a-2}$$

dove

- $\sum TVnew_{a-2}$ rappresenta il totale dei costi variabili del 2017 a seguito di rivalutazione;
- $\sum TVold_{a-2}$ rappresenta le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno di riferimento.

Tale formula è la versione operativa di quanto stabilito dall'art. 15 commi 3 e 5 del MTR:

“15.3. In ciascun anno $a = \{2020,2021\}$, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno $(a-2)$ è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità ($\sum TV_{a-2}^{new}$) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno $(a-2)$ ($\sum TV_{a-2}^{old}$); [...] 15.5. In ciascun anno $a = \{2020,2021\}$, la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno $(a-2)$ è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ($\sum TF_{a-2}^{new}$) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno $(a-2)$ ($\sum TF_{a-2}^{old}$)”.

Nella Deliberazione 443/2019 richiamata, ARERA stabiliva che la quota di conguaglio che ne deriva può essere parcellizzata fino a n. 4 annualità.

A parere di chi scrive, questo conguaglio non ha goduto di una diffusa applicazione da parte degli Enti, in primis, per il suo manifesto contrasto con la normativa vigente in ambito tributario e poi per la sua complessità applicativa. Infatti l'Autorità, investita della responsabilità regolatoria nell'ambito dei rifiuti a partire dall'anno 2018, non ha previsto, come intuibile, una produzione degli effetti delle sue deliberazioni a partire dal 2020, ma bensì dall'anno 2018 attivando dunque il meccanismo delle retroattività che comporta un necessario coinvolgimento dell'anno 2017, come base di calcolo per le successive due annualità (fino all'applicazione del MTR).

- **COI_{TV}^{exp} e COI_{TF}^{exp}** corrisponde alla quota di costi che l'Ente Territorialmente Competente ha approvato nell'anno $a-2$, a supporto di un crescente miglioramento dei servizi offerti agli utenti. Introdotti dall'art. 7 comma 10 del MTR, tali costi sono funzionali *“alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale”*; la valorizzazione di questa componente

è strettamente correlata ai coefficienti **QLa** e **PGa** relativi al limite annuale della crescita delle entrate tariffarie. Nel primo periodo regolatorio, il coefficiente **QLa**, valorizzabile fino al 2%, rappresentava le variazioni *“delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata”*; il coefficiente **PGa**, valorizzabile invece fino al 3%, ha rappresentato le *“variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni”* a norma di quanto disciplinato dall'art.1 del MTR. La valorizzazione di queste componenti, comporta dunque una stima dei costi che il gestore intende stanziare per il conseguimento degli obiettivi prefissati che necessitano di ragionevole spiegazione motivata. *“L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo”* ciò significa che l'importo di spesa che si prevede di sostenere nell'anno a (si supponga il 2020) dovrà essere successivamente verificato, nell'anno a+2 (dunque il 2022). In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo prefissato, nell'anno a+2 è previsto il recupero (solo se a vantaggio dell'utente) dell'importo relativo allo scostamento fra l'importo stimato di spesa e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato dal gestore. Dunque, concretamente, nel lavoro di predisposizione del nuovo Piano Finanziario 2022, un'attenzione particolare sarà dedicata a verificare se gli importi di spesa indicati nel PEF 2020 sono stati effettivamente sostenuti nella misura prevista all'interno delle componenti COI.

Il più recente allegato alla delibera 363/21 (MTR-2), all'art. 10, rinnova il ruolo strategico dei suddetti costi previsionali, la cui modalità di applicazione rimane pressoché invariata.

-**CO_{TV}^{exp}**- **CO_{TF}^{exp}** tali componenti di costo, di natura previsionale, potevano essere approvate dall'Ente Territorialmente Competente ed inserite all'interno dei Piani Finanziari 2020 e 2021². Tale fattore, introdotto dalla Deliberazione 238/20 all'art. 7 *bis* infatti, individua gli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivamente quantificati, nell'anno 2020, *“per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19”*. Il riconoscimento di questa componente ha comportato dunque, per la parte variabile, la valorizzazione di una serie di voci tutte strettamente legate all'eccezionalità dell'epidemia: trattasi, in concreto, della componente CRT la cui maggior valorizzazione è causata da una maggiore frequenza di passaggio per la raccolta dei rifiuti indifferenziati specie per i servizi di raccolta a domicilio effettuati per il ritiro dei rifiuti prodotti da cittadini quarantenati o positivi al virus, o anche del fattore CRD la cui valorizzazione è strettamente legata alla minore frequenza di passaggio per la raccolta dei rifiuti differenziati da cui deriva una variazione anche in termini di quantitativi di rifiuti avviati al recupero o smaltimento (variazione fattori CTR-CTS). La valorizzazione della componente **CO_{TF}^{exp}** ha coinvolto altresì la voce CSL relativa ad un maggior numero di passaggi da effettuare per il lavaggio, la sanificazione e l'igienizzazione delle strade e dei marciapiedi e le variazioni della componente CC a copertura degli eventuali incrementi dei costi comuni CARC, CGG, CCD e CO_{AL}. si pensi, ad esempio, alle maggiori spese

² Per anno 2021 si veda art. 2.3 Delib. 493/2020

sostenute dall'Ente per far fronte a tutte le attività di sanificazione degli ambienti dell'Ufficio Tributi ed all'acquisto di strumenti igienizzanti utili a rendere sicuro lo svolgimento dell'attività ordinaria nel pieno rispetto delle nuove norme igieniche anti COVID. Tali spese, per i Comuni che hanno stabilito di valorizzare questa componente di costo, potevano essere inserite, all'interno del Piano Finanziario TARI, in misura proporzionata rispetto all'impegno speso relativamente allo svolgimento delle attività connesse alla TARI. Dunque, la Delibera 238/20 stabilisce che *"il gestore, nell'anno 2022 è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione delle menzionate componenti"*: sarà dunque onere dell'Ente provvedere, in fase di predisposizione del PEF 2022, alla verifica dei costi effettivamente sostenuti rispetto alle previsioni di spesa 2020 ed intervenire a conguagliare l'importo.

-COST_{TV}^{exp} è una componente di costo di natura previsionale individuata, per la prima volta da ARERA all'art. 3 della delibera 158/20 e resa poi operativa dalla Delibera 238/20. Tale componente di natura previsionale è *"destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF"* come ribadito all'art. 2 della stessa Delibera 238/20. Si tratta del riconoscimento di una tutela che viene garantita alle utenze domestiche che presentano una condizione economica di svantaggio. Spetta all'Ente Territorialmente Competente, in accordo con il Comune, provvedere alla quantificazione delle stesse e all'Ente locale procederne all'erogazione nell'avviso di pagamento, dopo attenta valutazione circa la reale presenza delle condizioni che ne permettono il riconoscimento. Al Comune intenzionato a voler concedere le suddette agevolazioni, viene data la possibilità, per le sole annualità 2020 e 2021, di valorizzare all'interno dei rispettivi Piani Finanziari, questa voce di costo previsionale da rendicontare poi, a consuntivo, nelle annualità 2022 e 2023. Qualora si manifestino scostamenti tra le iniziali previsioni effettuate nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità, la differenza (in positivo od in negativo) dovrà essere ripartita sull'intera collettività di utenti. Tale meccanismo previsionale, che riguarda i soli costi variabili, secondo l'esperienza di chi scrive è stato scarsamente valorizzato poiché considerato di problematica applicazione dovuta allo slittamento all'anno a+2 della verifica dell'importo complessivamente concesso a titolo di agevolazione. La complessità applicativa di questo fattore è stata superata dalla scelta di numerosi Comuni che, in forza dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013, hanno scelto di riconoscere le agevolazioni coprendo i costi delle stesse con appositi fondi ricavati dal bilancio comunale.

Le nuove componenti a conguaglio introdotte dalla Deliberazione 363/2021

Nella seconda categoria sono ricomprese le nuove forme di conguaglio correlate ai nuovi elementi introdotti dal MTR-2. La valorizzazione di tali componenti tariffarie avviene individuando l'eventuale scostamento fra gli importi di spesa stimati nell'anno a-2 e gli oneri

(fissi e/o variabili) effettivamente sostenuti e rendicontati. Dal momento che queste componenti sono di nuova introduzione, per l'anno 2022 non si procederà a nessuna rendicontazione dato che gli importi non potevano essere indicati nel PEF 2020, ma pare opportuno occuparsene in questa sede anche per evidenziare le possibili future conseguenze dell'inserimento di componenti previsionali nel prossimo Piano Finanziario.

- CO^{exp}_{TV} e CO^{exp}_{TF} : come stabilito dall'art. 2.2 dell'allegato A alla Delibera 363/2021(MTR-2), tali voci si riferiscono alla componente di cui all'articolo 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio. Sebbene in questo caso si sia ancora in attesa di una specifica determinazione da parte di ARERA, il meccanismo che dovrà essere poi posto in essere riguarda la verifica nell'anno a+2 (es. 2024) a consuntivo, degli importi di costo effettivamente sostenuti rispetto alle previsioni dell'anno a (es. 2022) ed il conseguente recupero delle somme restituire ai contribuenti TARI.

- CO^{exp}_{116TV} e CO^{exp}_{116TF} che, a norma degli articoli 2.2 e 2.3 si configura come, "la componente di costo, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico". Tale voce di costo può essere valorizzata sia in positivo che in negativo e prevede l'ormai noto meccanismo di verifica ex post dei risultati effettivamente conseguiti.

Infatti la verifica della corrispondenza fra l'importo di spesa stimato nell'anno a (2022 o 2023) e l'effettivo esborso sostenuto, dovrà avvenire nell'anno a+2 (2024 o 2025). Spetterà all'Ente Territorialmente Competente ed al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti provvedere all'identificazione ed alla quantificazione dell'eventuale scostamento rilevato.

A tal proposito, si rinvia alla lettura del ns approfondimento "Gli effetti del decreto legislativo 116/2020 sul piano finanziario 2022-2025" n. 20 del 20/09/2021, che affronta puntualmente il tema del nuovo coefficiente CO_{116}^{exp} .

Infine, con riferimento all'introduzione al titolo VI dell'allegato A alla Delibera 363/2021, del tema delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, da applicarsi a decorrere dall'anno 2022, l'Autorità prevede per le annualità 2024 e 2025 il recupero, nell'ambito della componente variabile RCtot della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguenti all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli "intermedi" e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2).

A tal proposito occorre specificare quanto segue:

- per le annualità 2022 e 2023 le voci di costo CTS e CTR devono essere quantificate, in continuità con il passato, mediante il prodotto tra corrispettivo unitario del servizio (espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellata);
- a far data dall'annualità 2022, i gestori degli impianti "minimi" ossia "gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, individuati come indispensabili [...]" (art. 1 del MTR-2), devono provvedere

alla predisposizione di un proprio PEF sul quale dovranno essere calcolate le tariffe di accesso; sulla base di tali PEF (che possiamo definire, per distinguerli dagli altri, “PEF-impianti”) saranno determinate le tariffe di accesso agli impianti stessi che dovranno essere applicate dal 1° gennaio 2022; tuttavia tali importi non saranno inseriti nei Piani Finanziari TARI dello stesso anno, in quanto si procederà come indicato al punto precedente. Solo a partire dal PEF 2024 si utilizzeranno le nuove tariffe di accesso, in quanto la rilevazione avverrà con riferimento all’anno (a-2) quindi il 2022, in cui saranno già in vigore tali nuove tariffe;

- diverso è il caso degli impianti “intermedi” di cui all’articolo 25.1 del MTR-2: se i flussi in ingresso a impianti “minimi” provengono da impianti di trattamento intermedi (quali TM e TMB) valgono le medesime regole applicate agli impianti “minimi”, ovvero predisposizione del PEF e relative tariffe; se i flussi degli impianti “intermedi” confluiscono negli impianti “aggiuntivi” si utilizzano le modalità di determinazione dei costi di cui al primo punto (anche per le annualità successive al 2023).

La quota di conguaglio, da inserire nei PEF 2024 e 2025, sarà quindi calcolata mediante la differenza tra le voci di costo CTS e CTR inserite nei PEF 2022 e 2023 (ottenute mediante il prodotto tra corrispettivo unitario e quantità conferite) e i costi effettivamente sostenuti risultanti dai PEF adottati dai gestori degli impianti.

Il recupero di cui sopra, come precisato da ARERA, avverrà solo nel caso in cui lo scostamento superi la soglia significativa del 3%, come di seguito illustrato:

$$\bullet \frac{|CTS_{\text{min},a-2}^{\text{riconosciuto}} - CTS_{\text{min},a-2}|}{CTS_{\text{min},a-2}} > \varepsilon$$

$$\bullet \frac{|CTR_{\text{min},a-2}^{\text{riconosciuto}} - CTR_{\text{min},a-2}|}{CTR_{\text{min},a-2}} > \varepsilon$$

In sostanza nel 2022 e 2023 si potrà procedere all’inserimento nel PEF-TARI delle componenti CTS e CTR individuate come negli anni precedenti; a far data dal 2024 subentreranno due novità sul punto (con riferimento agli impianti “minimi” e “intermedi” al servizio dei minimi):

1. le componenti CTS e CTR saranno determinate con riferimento all’annualità (a-2) non più utilizzando quindi le tariffe applicate dal Gestore dell’impianto in esito a procedure negoziali ma applicando le nuove tariffe per gli impianti derivanti appunto dal PEF-impianti;
2. l’inserimento di una quota a conguaglio determinata sulla base della differenza tra quanto inserito nei PEF 2022 e 2023 effettivamente (CTR riconosciuto e CTS riconosciuto) e quanto avrebbe dovuto essere inserito, applicando le tariffe effettivamente derivanti dai PEF-impianti nel frattempo approvati.

Quest’ultimo meccanismo di conguaglio consentirà di poter disporre nel PEF-TARI delle risultanze dei PEF-impianti nel frattempo determinati e si rende necessario agire così dal momento che entro il 31.12.2021 (data entro la quale il PEF 2022 dovrà essere adottato) non saranno disponibili i dati del PEF-impianti da cui attingere i nuovi valori corretti di CTR e CTS; per tale motivo ARERA stabilisce di utilizzare “provvisoriamente” tali componenti di costo calcolate come in precedenza salvo poi operare ex-post una rettifica finalizzata a correggere il tiro.